

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 632

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati ALINOVÌ, RIZZO, BIONDI, MANCINI Giacomo,
MATTARELLA, MATTIOLI, RUSSO Franco, VIZZINI, CAFARELLI,
FIORINO, MANNINO Antonino e VIOLANTE**

(V. Stampato Camera n. 1168)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta
del 12 novembre 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
17 novembre 1987*

**Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.